

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2987

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CUSUMANO

Presentata il 19 gennaio 1971

**Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21,
concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia
colpite dai terremoti del 1967 e del 1968**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono state disposte modifiche, integrazioni e nuove provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

L'unità proposta di legge a modifica e ad integrazione della sopracitata legge fa fronte ad alcune esigenze, che si sono manifestate nel settore dei lavori pubblici ed in altri settori, con le norme che qui di seguito vengono illustrate.

L'articolo 1 riguarda la proroga delle domande di concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dal terremoto, che per quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, dovevano essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.

La proroga sino al 31 dicembre 1973 viene giustificata dal fatto che l'assegnazione delle aree ai proprietari dei fabbricati distrutti dal terremoto o demoliti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento, scaturisce dalla operatività dei piani di trasferimento totale o parziale con la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

Dette opere per alcuni comuni sono appena iniziate e per altri ancora da iniziare.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 1973, l'esonero dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori autonomi, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari residenti nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Detta proroga si giustifica con la mancata ripresa delle attività economiche e produttive dei comuni terremotati e con il mancato inizio della ricostruzione vera e propria.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria delle opere previste dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per la quale viene autorizzata una spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1971, e lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

Con l'articolo 17 della sopracitata legge, lo Stato, assume a propria cura e spese l'esecuzione delle espropriazioni, delle demolizioni occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento previsti dall'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1968, n. 20.

La norma di cui sopra è necessaria perché i comuni parzialmente distrutti, dovranno

ricevere per mezzo dei piani particolareggiati un nuovo assetto urbanistico interdipendente con quella parte di abitato da trasferire.

Sicché, fino a quando le opere di cui sopra non avranno determinato le condizioni per l'edificazione in conformità dei piani particolareggiati, non sarà possibile la concessione dei contributi per le riparazioni o le ricostruzioni.

Per assicurare ed affrettare tale intervento è necessario quindi eseguire le opere anzidette contemporaneamente alle opere previste dai piani di trasferimento.

L'articolo 4, concede fino al 31 dicembre 1973 l'esenzione dei tributi erariali, provinciali e comunali di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, cioè per i comuni totalmente e parzialmente distrutti.

Si tratta di una proroga di esenzione in considerazione che niente ancora è mutato dall'evento sismico del gennaio 1968.

Poiché l'esenzione si applica anche ai carichi di imposta arretrati, la norma dispone che non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate prima degli eventi sismici, in modo da evitare l'ulteriore grave pregiudizio che avrebbero gli enti impositori, qualora si dovesse operare il rimborso dei tributi già pagati.

L'articolo 5 estende le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della presente proposta di legge a quei cittadini che residenti anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati dall'articolo 26, svolgano la propria attività lavorativa in altri comuni.

Ciò in considerazione che detti cittadini sono stati costretti a spostarsi in altri comuni

per la propria attività lavorativa affrontando tutti i disagi che il terremoto ha riservato nei comuni di residenza.

L'articolo 6 integra gli stanziamenti già disposti per l'attuazione dell'articolo 2 della presente proposta di legge.

L'integrazione necessaria a tal fine è di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971, elevando a lire 4.800 milioni il limite di spesa già previsto da precedenti disposizioni di legge.

L'articolo 7 riguarda i contributi a favore dei bilanci dei comuni di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Detti contributi saranno ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

A tal fine, il fondo di cui al suddetto articolo 42 è elevato di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

L'articolo 8 fissa al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per la presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto.

Il suddetto articolo 24, fissava al 31 dicembre 1968 il termine utile per la presentazione di dette domande.

Tale limite di tempo ha creato grave disagio nel settore dell'agricoltura poiché moltissimi richiedenti non sono riusciti in tempo a presentare le domande.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1970 e la data di entrata in vigore della presente legge.

AR. 2.

Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dell'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicem-

bre 1973 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

ART. 3.

Per la esecuzione delle opere previste dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici relativi ai predetti esercizi finanziari.

ART. 4.

L'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1973, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1973. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

ART. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si applicano anche a favore dei cittadini che, residenti anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività produttiva in altri comuni.

La restituzione delle imposte pagate e dei contributi versati per gli anni 1968, 1969 e 1970 ha luogo a domanda dell'interessato entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa fa carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio

1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e a lire 3.700 milioni dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e che è ulteriormente elevato a lire 4.800 milioni.

L'ulteriore spesa di lire 1.100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

ART. 7.

I contributi dello stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

Al fine predetto, il fondo di cui ai suddetti articoli 43 e 42 è elevato di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973, da iscriversi sugli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 8.

Il termine stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.